Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 158 dell'11 giugno 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 16 maggio 1977, n. **289.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con allegato, protocollo e atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1977, n. **289.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con allegato, protocollo e atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con allegato, protocollo e atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti nell'accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato,

E IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e del Regno di Norvegia.

ARTICOLO 2.

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

— alla data di entrata in vigore dell'Accordo ogni dazio è portato all'80 per cento del dazio di base:

— le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:

il 1° gennaio 1974;

il 1° gennaio 1975;

il 1° gennaio 1976;

il 1° luglio 1977.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati ».

ARTICOLO 4.

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

ARTICOLO 5.

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sarà introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte dal 1° gennaio 1972 negli scambi tra la Comunità e la Norvegia, sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975;

il 1° gennaio 1976;

il 1° luglio 1977.

ARTICOLO 6.

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1° gennaio 1974.

ARTICOLO 7.

Il Protocollo determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

ARTICOLO 8.

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

ARTICOLO 9.

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

ARTICOLO 10.

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

ARTICOLO 11.

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari della Norvegia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

ARTICOLO 12.

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

ARTICOLO 13.

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

ARTICOLO 14.

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

ARTICOLO 15.

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Norvegia non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

ARTICOLO 16.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 17.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 18.

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 19.

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Norvegia:

i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 20.

1. La Comunità estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio norvegese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio norvegese.

2. In materia di prezzi la Norvegia garantisce per quanto riguarda le forniture, sia sul territorio norvegese che nel Mercato comune, dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:

a) l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,

b) l'osservanza del principio di non discriminazione,

c) la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,

d) l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.

La Norvegia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunità in tale materia.

Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Norvegia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunità che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunità.

Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Norvegia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunità e che limitano le possibilità di allineamento su tale mercato.

La Comunità ha fornito alla Norvegia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni *ad hoc* concernenti il divieto di allineamento, nonché le disposizioni transitorie relative ai mercati danese e irlandese. Essa comunicherà anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.

3. *a*) Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera *c*) la Norvegia può, per le forniture effettuate sul territorio norvegese, autorizzare le imprese siderurgiche di sua giurisdizione, a praticare dei prezzi franco destinazione senza riferimento al punto di parità scelto. In tal caso la Norvegia garantisce che queste imprese pubblichino i prezzi di vendita franco destinazione e le condizioni di vendita stessa.

b) Nell'osservanza del principio della non discriminazione di cui al paragrafo 2, lettera *b*) i prezzi franco destinazione devono essere compatibili e coerenti con i prezzi di partenza dal punto di parità scelto per le consegne sul territorio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

4. Se le offerte fatte da imprese norvegesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunità o se le offerte fatte da imprese della Comunità portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato norvegese e se tale pregiudizio e imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 21.

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 22.

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 23.

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 24.

1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *e*), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.

Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata può adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficoltà derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonché ai

rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.

In caso di urgenza, la Parte contraente interessata può chiedere direttamente all'altra Parte contraente:

— di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,

— di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.

La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, può avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.

c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 25.

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Norvegia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 26.

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'ap-

plicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 27.

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

ARTICOLO 28.

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 29.

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata sempreché non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle Parti contraenti.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

ARTICOLO 30.

L'Allegato ed il Protocollo annesso all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 31.

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 32.

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia.

ARTICOLO 33.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e norvegese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° luglio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1974.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatrè.

Pour le Royaume de Belgique - Voor het Koninkrijk België:

RENAT VAN ELSLANDE

På Kongeriget Danmarks vegne:

IVAR NØREGAARD

Für die Bundesrepublik Deutschland:

HANS APEL

Pour la République française:

MCHEL JOBERT

For Ireland:

JARET FITZGERALD

Per la Repubblica italiana:

GIUSEPPE MEDICI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

EMMANUEL SASSEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

JOHN DAVIES

På Kommissionen for De europaiske Fällesskabers vegne - Im Namen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - In the name of the Commission of the European Communities - Au nom de la Commission des Communautés européennes - A nome della Commissione delle Comunità Europee - Namens de Commissie der Europese Gemeenschappen:

CHRISTOPHER SOAMES

EDMUND WELLENSTEIN

For Kongeriket Norge:

HOLLVARD EIKA

JEAN EVENSEN

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): *A*. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri *B*. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: *A*. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: *A*. di carbon fossile: II. altri *B*. di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: *A*. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. Blumi e billette:
	I. laminati
	B. Bramme e bidoni:
	I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, eccetera):
	I. semplicemente placcate:
	a) laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. Profilati:
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, eccetera):
	a) semplicemente placcati:
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. Palancole

Numero della Nomenclatura di Bruxelles —	DESIGNAZIONE DELLE MERCI —
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semplicemente laminati a freddo:
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*a*)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a) latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, eccetera):
	a) semplicemente placcati:
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo:
	A. Lamiere dette « magnetiche »
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente laminate a caldo
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm
	c) di 1 mm o meno
	III. semplicemente lucidate, levigate a superficie speculare
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	b) stagnate:
	1. latta
	2. altre
	c) zincate o piombate
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, eccetera)
	V. altrimenti forgiate o lavorate:
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:
	2. altre

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

A. Acciai fini al carbonio:

I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
b) altri:

III. Sbozzi in rotoli per lamiere

IV. Larghi piatti

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:
d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, eccetera):
1. semplicemente placcati:
aa) laminati o estrusi a caldo

VI. Nastri:
a) semplicemente laminati a caldo
c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie
1. semplicemente placcati:
aa) laminati a caldo

VII. Lamiere:
a) semplicemente laminate a caldo
b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
2. inferiore a 3 mm
c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
d) altrimenti foggiate o lavorate:
1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

B. Acciai legati:

I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
b) altri

III. Sbozzi in rotoli per lamiere

IV. Larghi piatti

Numero della Nomenclatura di Bruxelles —	DESIGNAZIONE DELLE MERCI —
73.15 (seguito)	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, eccetera):
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri:
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati a caldo
	VII. Lamiere:
	a) lamiere dette «magnetiche»
	b) altre lamiere:
	1. semplicemente laminate a caldo
	2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:
	bb) inferiore a 3 mm
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	4. altrimenti foggiate o lavorate:
	aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:
	A. Rotaie:
	II. altre
	B. Controrotaie
	C. Traverse
	D. Stecche e piastre d'appoggio:
	I. laminate

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI

ARTICOLO 1.

I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda del prodotto seguente:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.02	Ferro-leghe:
	A. Ferro-manganese:
	I. contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)

sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:

CALENDARIO	Percentuale dei dazi di base applicabili
alla data di entrata in vigore dell'accordo	95
il 1° gennaio 1974	90
il 1° gennaio 1975	85
il 1° gennaio 1976	75
il 1° gennaio 1977	60
il 1° gennaio 1978	40
il 1° gennaio 1979	20
il 1° gennaio 1980	0

ARTICOLO 2.

1. Per il prodotto di cui all'articolo 1, la Comunità ed i suoi Stati membri si riservano la possibilità di stabilire un massimale indicativo annuo al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi.

2. Se viene stabilito questo massimale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) L'importo di questo massimale sarà pari alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità durante gli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento. Negli anni successivi, l'importo del massimale viene aumentato annualmente del 5 per cento.

b) Se nel corso di due anni successivi le importazioni del prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunità ed i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità ed i suoi Stati membri si riservano la possibilità, previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

d) La Comunità ed i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1° dicembre di ogni anno, l'importo del massimale per l'anno successivo.

e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, quando è raggiunto il massimale fissato per l'importazione del prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tal caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

— la Danimarca e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:

ANNI —	Percentuale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile —
1974	40
1975	60
1976	80

— l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente protocollo sono ristabiliti il 1° gennaio successivo.

f) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo del massimale, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

g) Il massimale è soppresso al termine del periodo di disarmo tariffario di cui all'articolo 1 del presente Protocollo.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

E DEL REGNO DI NORVEGIA,

riuniti a Bruxelles, il quattordici maggio millenovecentosettantatrè,

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro,

hanno, al momento della firma di questo Accordo,

— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto:

Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo,

— preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente Atto:

1. Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciao relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo,

2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatrè.

Pour le Royaume de Belgique – Voor het Koninkrijk België:

RENAT VAN ELSLANDE

På Kongeriget Danmarks vegne:

IVAR NØREGAARD

Für die Bundesrepublik Deutschland:

HANS APEL

Pour la République française:

MICHEL JOBERT

For Ireland:

JARET FITZGERALD

Per la Repubblica italiana:

GIUSEPPE MEDICI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

EMMANUEL SASSEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

JOHN DAVIES

På Kommissionen for De europaiske Fällesskabers vegne – Im Namen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften – In the name of the Commission of the European Communities – Au nom de la Commission des Communautés européennes – A nome della Commissione delle Comunità Europee – Namens de Commissie der Europese Gemeenschappen:

CHRISTOPHER SOAMES

EDMUND WELLENSTEIN

For Kongeriket Norge:

HOLLVARD EIKA

JEAN EVENSEN

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PARTI CONTRAENTI » CHE FIGURA NELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunità e dall'altro la Norvegia. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sarà desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonché dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RELATIVA ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera *c*), 65, 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A BERLINO

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 300 (7651090/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411200771580)